

Allegato "A" alla Raccolta n. 423

## S T A T U T O

della società per azioni

"Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A."

### TITOLO I


Denominazione, sede, durata e oggetto

Articolo 1 - Costituzione e denominazione della società

1. In attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea, in materia di società a capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, è costituita la società per azioni "Consorzio acquedottistico marsicano, società per azioni" (C.A.M. S.p.A.) - di seguito denominata "la società" - partecipata dagli enti locali interessati.

### Articolo 2 Controllo

1. La società, oltre ai controlli ordinari esercitati ai sensi del codice civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per l'affidamento diretto da parte degli Enti Locali è soggetta da parte degli stessi e dalla Autorità competente al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle modalità e



nei limiti prescritti dalla legge.

### Articolo 3 - Adozione del sistema dualistico

1. La società adotta il sistema dualistico disciplinato dalla sezione VI-bis del codice civile, articoli 2380 e seguenti, in particolare dall'articolo 2409-octies all'articolo 2409-quinquiesdecies.

2. La gestione della società spetta al consiglio di gestione.

### Articolo 4 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede legale in Avezzano.

2. L'assemblea, su proposta adottata dal consiglio di gestione, può trasferire la sede legale della società in altro comune purchè nell'ambito territoriale degli enti locali soci.

3. La istituzione, la modificazione e la soppressione di sedi secondarie della società compete all'assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio di gestione.

4. Il domicilio dei soci, a tutti gli effetti, si intende quello risultante dall'elenco redatto al momento della sottoscrizione del capitale sociale e riportato nell'apposito libro sociale.

In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone giuridiche, alla sede legale


dell'ente ed eventualmente, soltanto per le persone fisiche, alla loro residenza anagrafica.

#### Articolo 5 - Durata

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### Articolo 6 - Oggetto

1. La società - in conformità a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. e i., e dalle vigenti disposizioni della normativa adottata dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione - ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III, sezione III, articoli 141-176, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. e i., recante il codice dell'ambiente, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, nonché di tutti quei servizi pubblici connessi con la gestione del servizio i-



drico integrato. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

2. La società è tenuta, ai sensi di legge, a gestire il servizio idrico integrato di cui al comma 1 nell'ambito della convenzione con l'Autorità competente ed eventuali attività connesse alla stessa.

3. Ai sensi di legge, oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo se la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### Articolo 7 - Obblighi e facoltà

1. Il patrimonio così come costituito e disciplinato è alienabile secondo disposizioni di legge.

2. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti con istituti di credito, sia pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.


3. La società assicura agli utenti le informazioni inerenti ai servizi gestiti, in conformità alla carta dei servizi gestiti.

#### Articolo 8 - Capitale sociale e azioni

1. Il capitale sociale è stabilito in euro 26.419.100,00 (ventiseimilioni quattrocento e ciannovemilacenti virgola zero).

L'ammontare del capitale è diviso in n. 610 azioni, ciascuna delle quali di valore pari a euro 43.310 (quarantatremilatrecentodieci), ripartite tra i soci come segue:

SOCI	AZIONI	PATRIMONIO IN EURO
1 AVEZZANO	135	5.846.850
2 TAGLIACOZZO	58	2.511.980
3 CARSOLI	36	1.559.160
4 TRASACCO	30	1.299.300
5 LUCO DEI MARSII	29	1.255.990
6 CAPISTRELLO	29	1.255.990
7 PESCIANA	24	1.039.440
8 CAPPADOCIA	23	996.130
9 OVINDOLI	22	952.820
10 S.BENEDETTO DEI M.21		909.510
11 BALSORANO	20	866.200
12 MAGLIANO DEI M.	20	866.200
13 S.VINCENZO V.R.	17	736.270



14 SCURCOLA MARS.	15	649.650
15 LECCE NEI MARSI	11	476.410
16 CERCHIO	11	476.410
17 MORINO	11	476.410
18 SANTE MARIE	11	476.410
19 COLLELONGO	10	433.100
20 AIELLI	10	433.100
21 MASSA D'ALBE	10	433.100
22 CIVITA D'ANTINO	8	346.480
23 COLLARMELE	7	303.170
24 CASTELLAFIUME	7	303.170
25 VILLAVALLELONGA	7	303.170
26 ORICOLA	7	303.170
27 ORTONA DEI MARSI	6	259.860
28 PERETO	6	259.860
29 ROCCA DI BOTTE	5	216.550
30 BISEGNA	4	173.240
TOTALI	610	26.419.100

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

3. La qualità di azionista comporta l'adesione senza riserva all'atto costitutivo e allo statuto della società.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può deli-

berare l'emissione di categorie speciali di azioni, stabilendone le caratteristiche, le condizioni, le modalità di attribuzione e i diritti spettanti ai loro possessori.

#### Articolo 9 - Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito alle condizioni e nei termini stabiliti con deliberazione dell'assemblea straordinaria, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei soci aventi diritto, gli azionisti hanno la precedenza nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. Tale diritto viene esercitato in proporzione al numero delle azioni effettivamente detenute, come attestato dal libro dei soci alla data della deliberazione di cui al comma 1.

3. I versamenti dei corrispettivi concernenti gli aumenti di capitale sono effettuati, di norma, all'atto della sottoscrizione delle relative quote con le modalità stabilite dal consiglio di gestione.

4. Con deliberazione dell'assemblea di cui al



comma 1, assunta su proposta del consiglio di gestione, adottata previo parere del consiglio di sorveglianza, i soci possono essere autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 3 in ratei per decimi secondo le modalità stabilite dal consiglio di gestione. In ogni caso almeno due virgola cinque decimi di quanto dovuto sono versati all'atto della sottoscrizione e il rimanente entro e non oltre i successivi 12 mesi.

5. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti sono attribuiti gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà disciplinate dall'articolo 2344, commi 1 e 4, del codice civile.

#### Articolo 10 - Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, indipendentemente dall'entità delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, a condizione che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, e co-

munque nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

2. Salvo diversa determinazione del consiglio di gestione, adottata previo parere del consiglio di sorveglianza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

#### Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'articolo 2441 del codice civile, in quanto applicabile, nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge, sono trasferibili soltanto nel caso in cui si verificano cambiamenti nella struttura e nella composizione dell'assetto societario conseguenti alla necessità di adeguarlo alla normativa vigente in materia di partecipazione degli enti locali alle società di capitali addette all'espletamento dei servizi pubblici locali.

#### Articolo 12 - Obbligazioni, patrimoni destinati e strumenti finanziari

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla sezione VII,



articoli 2410-2420-ter del codice civile. Le obbligazioni convertibili sono sottoscritte soltanto dagli enti locali soci.

2. La deliberazione del consiglio di gestione concernente l'emissione di obbligazioni subordinate alla costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori, adottata previo parere espresso dal consiglio di sorveglianza, è efficace solo dopo l'approvazione dell'assemblea straordinaria.

3. La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea dei soci previo parere del consiglio di sorveglianza.

4. La società, con delibera da assumere in sede di assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle assemblee.

5. I patrimoni di cui al comma 3 non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al cinque per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque esse-

re costituiti per l'esercizio di affari attinen-  
ti ad attività disciplinate da leggi speciali.

#### Articolo 13 - Diritto di recesso

1. Il socio può recedere dalla società nei casi  
previsti dall'articolo 2437 e seguenti del codi-  
ce civile in quanto applicabili.

### TITOLO II

#### Organi sociali


#### Articolo 14 - Organi della società

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di gestione;
- c) il consiglio di sorveglianza;
- d) il revisore legale dei conti o la società di  
revisione legale iscritti nell'apposito registro  
e nominati dall'assemblea.

2. I componenti degli organi sociali, compati-  
bilmente con le disposizioni applicabili alla  
disciplina normativa degli enti locali, vengono  
scelti tenuto anche conto di quanto disposto dal  
decreto del Presidente della Repubblica 30 no-  
vembre 2012, n. 251.

3. La scelta degli amministratori da eleggere è  
effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti  
dalla legge 12 Luglio 2011, n. 120.



4. Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Articolo 15 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita dagli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### Articolo 16 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto: a tal fine approva, su proposta del consiglio di sorveglianza, il regolamento dei lavori assembleari e trova applicazione l'articolo 2364 bis del codice civile.

2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza;

b) la determinazione del compenso dei consiglieri di sorveglianza se diverso da quanto stabilito dallo statuto;

c) la delibera sull'azione di responsabilità dei

consiglieri di sorveglianza;

d) la nomina e la revoca del revisore incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ovvero della società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro, previa determinazione del corrispettivo per la durata dell'incarico;

e) la delibera sulla distribuzione degli utili;

f) la delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza esclusiva dalla legge o dallo statuto;


g) le altre delibere concernenti:

1. l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi d'investimento da realizzare nel corso dell'esercizio, unitamente al bilancio di previsione;

2. il piano industriale predisposto dal consiglio di gestione con il parere vincolante del consiglio di sorveglianza;

3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le materie ad essa attribuite dalla legge, per le quali si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile, e le modificazioni statutarie, salvo quanto attribuito dal presente



statuto alla competenza esclusiva o concorrente  
del consiglio di gestione o del consiglio di  
sorveglianza;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione di strumenti finanziari;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;

e) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare;

f) le deliberazioni concernenti i casi di fusione, previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, e di riduzione del capitale sociale per perdite se le azioni sono senza valore nominale.

Articolo 17 - Luogo di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società oppure nell'ambito territoriale degli enti locali soci.

Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea


1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione su sua iniziativa. Il Consiglio di Gestione deve inoltre convocare l'assemblea ove ne venga fatta richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare dal Consiglio di Sorve-

glianza o da soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

2. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma uno il Consiglio di Gestione deve convocare l'assemblea entro due giorni dalla richiesta e se il Consiglio di Gestione nei due giorni o in sua vece il Consiglio di Sorveglianza nei successivi due giorni non provvedono a convocare l'assemblea il Tribunale sentiti i componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea designando la persona che deve presiederla.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso ai soci recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare nel corso della riunione, di norma previo deposito in segreteria degli atti e della documentazione a tal fine necessari.

Nell'avviso potrà essere prevista una seconda convocazione dell'assemblea, da tenersi nel giorno successivo alla prima convocazione ovvero in altro giorno, qualora nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita e comunque non oltre il



trentesimo giorno. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, successive alla seconda, nel caso di assenza del numero legale dei componenti necessari al quorum costitutivo della riunione.

4. L'avviso di cui al comma 3 è trasmesso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea all'indirizzo di posta elettronica certificata o, nel caso in cui questa non venga comunicata, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, dell'ente locale socio o ad altro indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal socio ovvero dal suo legale rappresentante.

5. Su richiesta del socio ovvero del suo legale rappresentante l'avviso di cui al comma 3 può altresì essere trasmesso o recapitato con qualsiasi mezzo purchè i relativi oneri restino a carico del richiedente. In ogni caso per la validità della convocazione fa fede la procedura prescritta dal comma 4.

6. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del

consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e l'organo revisore legale.

In tal caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato.


Articolo 19 - Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea

1. Hanno diritto a intervenire all'assemblea i rappresentanti legali dei soci iscritti nel libro dei soci o loro delegati secondo le norme dei rispettivi statuti comunali.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purchè collegati mediante mezzi audiovisivi e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo degli uffici della società, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo collegato mediante mezzi audiovisivi si predisponga il foglio delle presenze,



da allegare al verbale dell'adunanza, in cui devono essere indicati il luogo e i nominativi dei partecipanti;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire esattamente il contenuto degli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi audiovisivi a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non intervengono in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata esclusivamente ad altro socio anche tramite telefax o posta elettronica certificata con firma digitale.

La delega non può essere rilasciata senza l'esatta indicazione nominativa del delegato.

Lo stesso socio non può rappresentare più di tre soci.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di altri rappresentati, un interesse in conflitto con quello della società ai sensi dell'articolo 2373 del codice civile.

5. Le votazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono effettuate a scrutinio palese.


Il procedimento della discussione e della votazione di qualsiasi proposta all'ordine del giorno si svolge in modo conforme alla legge e allo statuto.

#### Articolo 20 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di sorveglianza o, in sua assenza, dal componente più anziano, tra i presenti, del consiglio di sorveglianza. Lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea non dà diritto ad alcun compenso.

2. Il presidente è assistito da un segretario da lui indicato e approvato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio, designato dall'organo di controllo, nei casi prescritti dalla legge e ogni volta che



il medesimo organo lo dispone con propria delibera.

4. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la regolarità delle deleghe; garantisce il regolare svolgimento dei lavori; dichiara i risultati delle votazioni; sottoscrive il verbale della riunione unitamente al segretario redigente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge nei quali è prescritta la presenza del notaio.

Articolo 21 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di comuni soci che rappresentino almeno 520 (cinquecentoventi) azioni sulle attuali 610 (seicentodieci) e delibera con il voto favorevole di una maggioranza di azioni che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale intervenuto e **con** una maggioranza di soci non inferiore ai 2/3 (due terzi) degli intervenuti;

- in seconda convocazione è validamente costituita quando sono rappresentati almeno il 50%


(cinquanta per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale e il 50% (cinquanta per cento) dei comuni soci e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato e dei soci presenti;

- in terza convocazione e nelle convocazioni successive è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci e il numero dei soci intervenuti purchè in misura non inferiore al trenta per cento del capitale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e dei comuni soci.

## 2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione è costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale e più dei 2/3 (due terzi) dei comuni soci;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e del numero dei comuni soci e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea e del numero dei comuni soci partecipanti. In ogni caso è necessario, anche in seconda convoca-



zione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino come singoli e come capitale detenuto più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e del numero dei soci per le deliberazioni concernenti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione della società; lo scioglimento anticipato; la proroga della società; la revoca dello stato di liquidazione; il trasferimento della sede sociale; l'emissione di azioni privilegiate;

- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e dei comuni soci partecipanti all'assemblea, fermo restando che è necessario, anche in terza convocazione e nelle convocazioni successive, il voto favorevole dei soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e del numero dei soci per le deliberazioni concernenti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione della società; lo scioglimento anticipato; la proroga della società; la revoca dello stato

di liquidazione; il trasferimento della sede sociale; l'emissione di azioni privilegiate.

3. Le votazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono effettuate a scrutinio palese.

Il procedimento della discussione e della votazione di qualsiasi proposta all'ordine del giorno si svolge in modo conforme alla legge e allo statuto.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio che nelle deliberazioni abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società ai sensi dell'articolo 2373 del codice civile.

5. Per l'approvazione del bilancio, per la nomina e per la revoca degli incarichi alle cariche sociali, eccezion fatta che per i liquidatori, si applicano i quorum e le maggioranze richieste dal comma 1 per l'assemblea ordinaria.

#### Articolo 22 - Assemblee speciali

1. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

#### Articolo 23 - Verbalizzazione degli atti

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono inte-



gralmente trascritte nel verbale approvato dall'assemblea.

2. Il verbale indica la data della riunione, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni identificando l'oggetto delle decisioni, la procedura di votazione adottata, il numero di soci favorevoli, astenuti o contrari alle proposte di deliberazione poste ai voti.

Il verbale dà altresì conto delle proposte presentate anche se non approvate.

3. Il segretario dell'assemblea ordinaria, dopo la registrazione del verbale, provvede alla redazione di un resoconto sommario della riunione che riassume in forma sintetica l'andamento del dibattito relativo alle questioni inserite all'ordine del giorno. Il resoconto viene allegato al verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale e viene scansionato e protocolato agli atti della società.

4. Il verbale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione degli atti, e viene inserito in ordine cronologico nel-

l'apposito libro.

5. In sede di approvazione del verbale relativo alla seduta precedente i soci partecipanti possono proporre correzioni e rettifiche dei propri interventi solo se aventi carattere sostanziale.


Le eventuali modifiche sono comunque sottoposte al voto dell'assemblea e, ove accolte, sono inserite negli atti corrispondenti. Di tali modifiche va dato atto nel verbale della seduta nel corso della quale vengono proposte. Il verbale è redatto dal notaio in caso di assemblea straordinaria.

#### Articolo 24 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono azioni aventi diritto di voto relativo alla deliberazione interessata che rappresentino, anche congiuntamente, una quota del capitale sociale non inferiore al cinque per cento come previsto dall'articolo 2377 del codice civile.

#### Articolo 25 - Consiglio di gestione

1. L'amministrazione della società, a totale partecipazione pubblica degli enti locali soci, nei limiti delle norme applicabili è esercitata



dal consiglio di gestione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo resta il disposto dell'art. 2381 codice civile come richiamato dall'art. 2409 novies codice civile.

2. Il consiglio di gestione è formato da un numero di componenti non superiore a tre e non inferiore a due.

L'incarico di consigliere non comporta di diritto retribuzione aggiuntiva ove attribuito, ai sensi del comma 3, a uno o più dipendenti della società.

3. I componenti del consiglio di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al comma 2, ad eccezione dei primi componenti dell'organo nominati per legge nell'atto costitutivo.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità dei soggetti incaricati di amministrare la società con l'incarico di amministratore degli enti locali soci, i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice

civile non possono essere nominati componenti del consiglio di gestione e, ove nominati, decadono dall'ufficio. In ogni caso non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nonché i soggetti per i quali sussistano una o più cause di esclusione, come previsto dalle vigenti disposizioni.

5. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili alla scadenza del mandato e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli.

I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Il presidente del consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza. E' possibile nominare un vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.



8. Il presidente del consiglio di gestione o l'amministratore delegato, se nominato:

a) convoca il consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite ai consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il consiglio di sorveglianza e l'organo amministrativo e garantisce la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni dell'organo amministrativo;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; vigila sul rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché sull'osservanza dello statuto e delle regole di governo della società;

d) coordina i lavori del consiglio, attestando la regolare costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Articolo 26 - Adunanza e deliberazioni del consiglio di gestione


1. Il consiglio di gestione è convocato, nella

sede sociale sita nel comune dove ha sede la società oppure nell'ambito territoriale degli enti locali soci, dal presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, su propria iniziativa o su richiesta di altro componente il consiglio ovvero dal consiglio di sorveglianza.

In caso di mancata convocazione dell'organo per oltre sette giorni da parte del presidente del consiglio di gestione ciascun componente del medesimo può assumere l'iniziativa ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il consiglio è convocato mediante avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare nel corso della riunione, previo deposito in segreteria degli atti e della documentazione a tal fine necessari. Nell'avviso potrà essere prevista una seconda convocazione per il giorno successivo alla prima ovvero in altro giorno, qualora nella adunanza prevista in prima convocazione non sia presente la maggioranza del consiglio.

3. L'avviso di cui al comma 2 è trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione del consiglio all'indirizzo di posta e-



lettronica certificata del destinatario o ad altro indirizzo di posta elettronica certificata da lui previamente comunicato.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente o l'amministratore delegato, se nominato, può convocare il consiglio di gestione e la riunione collegiale ha luogo non prima di 24 ore dall'invio della convocazione.

4. Il consiglio di gestione è validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti anche con sistemi audio/video tutti i componenti del consiglio stesso e del consiglio di sorveglianza.

5. Le adunanze del consiglio di gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare i-

nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato sia predisposto il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo. Tale foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede come quorum costitutivo e deliberativo la maggioranza assoluta.

I componenti del consiglio di gestione assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive sono revocati dal consiglio di sorveglianza.

7. Il voto del consiglio di gestione viene espresso a scrutinio palese e non può essere dato

per rappresentanza né per corrispondenza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal consiglio di gestione è sottoscritto dal presidente e dal segretario redigente, all'uopo incaricato dal medesimo organo, di norma nello stesso giorno della riunione. Il verbale reca distintamente:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti e, su loro richiesta, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni, ivi compresa l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

10. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui il consiglio di gestione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio dal medesimo indicato.

#### Articolo 27 - Poteri e doveri del consiglio di gestione

1. L'organo amministrativo, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società compie le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi inerenti all'oggetto sociale, esclusi quelli che

la legge riserva all'assemblea e al consiglio di sorveglianza, e gestisce l'impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

I suoi componenti, in particolare:

a) accettano l'incarico collegiale solo nel caso in cui garantiscano di poter dedicare il tempo necessario al diligente svolgimento dei loro compiti;

b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;

c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo nella gestione del servizio idrico l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;

e) sono tenuti alla riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Il presidente o l'amministratore delegato, se nominato, predispone annualmente e porta all'approvazione del consiglio una relazione sul generale andamento della società e sulla sua prevedibile evoluzione nel corso del triennio succes-

sivo, comprensiva delle questioni esaminate e delle operazioni più significative, ivi incluso la redazione del bilancio di previsione.

3. Il presidente del consiglio di gestione trasmette la relazione di cui al comma 2 al consiglio di sorveglianza, all'assemblea e all'ATO, entro dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio.

4. Il consiglio di gestione amministra la società secondo gli orientamenti e gli indirizzi strategici espressi dal consiglio di sorveglianza, sentita l'assemblea dei soci; vigila sulle attività del direttore generale, del presidente e dell'amministratore delegato, ove nominato, e sulla corrispondenza di tali attività alle deliberazioni del consiglio di gestione, eventualmente provvedendo ad emanare, in caso di urgente necessità e in accordo con l'amministratore delegato, ove nominato, apposite direttive sulle modalità applicative delle predette deliberazioni; predispone il bilancio di esercizio attraverso il componente all'uopo delegato e, ove del caso, il bilancio consolidato per la successiva redazione da parte dell'organo collegiale; può deliberare, previo parere espresso dal consiglio

di sorveglianza, la nomina di procuratori speciali per singoli affari, ove non delegati al presidente o all'amministratore delegato, anche al di fuori della propria compagine, precisandone poteri e eventuali compensi.

#### Articolo 28 - Presidente e consiglieri del consiglio di gestione

1. Il presidente del consiglio di gestione convoca le riunioni del consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina i lavori del consiglio, verifica la regolare costituzione dello stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il presidente inserisce all'ordine del giorno gli argomenti comunicati dall'amministratore delegato.

2. Il consiglio di gestione, previo parere vincolante del consiglio di sorveglianza, può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, in relazione ai settori d'attività interna ed esterna, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nei limiti prescritti dalla legge.

3. L'amministratore delegato, ove nominato, o il componente del Consiglio di Gestione cui è attribuita la delega di gestione ha il potere di attribuire ai dirigenti e ai quadri facenti funzioni dirigenziali competenze specifiche nel rispetto dell'organigramma aziendale, ad eccezione di quelle precluse da norme di legge. I dirigenti delegati sono tenuti a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate e sulla sua prevedibile evoluzione nel trimestre successivo.

4. In conformità alle prescrizioni contenute nella legge 175/2016, sono attribuibili deleghe di gestione ad un solo amministratore da parte dell'organo amministrativo, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove ciò sia preventivamente autorizzato dall'Assemblea. Ad un solo membro del consiglio di Gestione possono essere quindi delegate:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro

dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonchè quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più dipendenti della società responsabile del trattamento e impartendo le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro e così: adottando le misure di pre-

venzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

5. Al consigliere delegato ai sensi del comma 4

competono i dovuti adempimenti e l'esercizio, in via esclusiva, dei conseguenti poteri decisionali, anche nell'ambito dei rapporti con le autorità e gli uffici pubblici e privati preposti, in particolare con l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'amministrazione finanziaria, gli istituti previdenziali, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli enti locali e ogni altro ente pubblico.

6. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato elaborati dopo lo svolgimento dell'attività. E' parimenti vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

#### Articolo 29 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di gestione e all'amministratore delegato, se nominato, per le materie delegate. In giudizio, la facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione nonché la nomina di avvocati e procuratori alle liti, compete al presidente del consiglio di gestione o all'amministratore delegato ove nominato, conformemente alla decisione concernente l'atto per il quale viene esercitato il potere di rappre-

sentanza.

### Articolo 30 - Consiglio di sorveglianza

1. La struttura e la composizione del consiglio di sorveglianza sono stabilite dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al comma 2 e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2409-duodecies, commi 1, 2, 4, 8 e 9, del codice civile.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque membri, fatto salvo quanto prescritto dal predetto comma 4 dell'articolo 2409-duodecies sono nominati tra i rappresentanti legali dei soci, ovvero tra i loro delegati, in possesso dei requisiti soggettivi previsti e in grado di tutelare anche tecnicamente gli interessi della società. La scelta degli stessi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3. I componenti del consiglio di sorveglianza sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Qualora uno di essi risulti assente ingiustificato in più di tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza viene dichiarato decaduto dal

presidente.

4. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. E' possibile nominare un vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili e revocabili ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2409-duodecies, comma 5, del codice civile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

6. Decadono dalla carica i componenti che non possiedano più i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in forza dei quali sia eventualmente intervenuta la designazione e la successiva nomina.

7. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato elaborati dopo lo svolgimento dell'attività. E' parimenti vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

1 Articolo 31 - Competenze del consiglio di sorve-

gianza 1. Il consiglio di sorveglianza opera all'interno della società con autonoma organizzazione, è dotato di una propria struttura, interna alla società, per le attività da svolgere e per la verbalizzazione delle sedute, previa determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al suo funzionamento.

2. I suoi componenti possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

3. Il consiglio si riunisce autonomamente almeno ogni 90 giorni: a tal fine viene convocato dal presidente mediante avviso ai consiglieri recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare nel corso della riunione, di norma previo deposito in segreteria degli atti e della documentazione a tal fine necessari. Nell'avviso potrà essere prevista una seconda convocazione da tenersi nel giorno successivo alla prima convocazione ovvero in altro giorno, qualora nella adunanza prevista in prima convocazione il Consiglio non risultasse legalmente costituito. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, successive alla seconda, nel caso di

assenza del numero legale dei componenti necessari al quorum costitutivo della riunione.

4. L'avviso di cui al comma 3 è trasmesso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione del consiglio all'indirizzo di posta elettronica certificata del consigliere o dell'ente locale socio o ad altro indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal socio ovvero dal suo legale rappresentante.

Nei casi di urgenza l'avviso di cui al comma 3, viene trasmesso per posta elettronica certificata in un termine ridotto e la riunione non può comunque aver luogo prima di 48 ore dall'invio della comunicazione. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-

luta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente della riunione. Il componente dissenziente può far risultare dal verbale i motivi del proprio dissenso.

6. Le adunanze del consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria,

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Delle riunioni del consiglio di sorveglianza viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e successivamente trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza, dopo la sua approvazione collegiale che, di norma, viene effettuata nella riunione successiva.

8. Ai componenti del consiglio di sorveglianza, si riconosce un compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti dalla legge.

9. Per i componenti del consiglio professionisti, eventualmente tenuti all'emissione di parcella o fatture, le indennità e i rimborsi eventualmente percepiti si intendono comprensivi delle quote in conto IVA e cassa di previdenza.

Articolo 32 - Procedura di elezione dei componenti il consiglio di sorveglianza

1. Salvo diversa deliberazione unanime dell'as-

semblea, l'elezione dei membri del consiglio di sorveglianza avviene sulla base di liste nelle quali è elencato un numero di candidati pari a quelli da nominare, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali e gli altri scelti tra i rappresentanti legali dei soci o da questi delegati.

2. Hanno diritto di presentare una lista almeno 5 (cinque) soci (limite numerico) che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) (limite di capitale) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

4. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Alla elezione dei membri del consiglio di sorveglianza si procede come segue:

- a) ciascun socio vota una sola lista;
- b) alla lista con il maggiore numero di voti ricevuti, intesi quale somma sia delle quote che del numero di soci, è assegnato il compito di costituire il consiglio di sorveglianza.

Articolo 33 - Compiti del consiglio di sorve-

glianza

1. Spetta al consiglio di sorveglianza, anche ai sensi dell'articolo 2409-terdecies del codice civile:

a) nominare e revocare, motivandone le ragioni, il presidente e i componenti del consiglio di gestione, determinarne il compenso, secondo i parametri consentiti dalla legge e nel rispetto della normativa per le società a totale partecipazione pubblica;

b) approvare il bilancio d'esercizio, salva la facoltà ex art. 2409 terdecies II co. c.c.;

c) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento sul controllo analogo;

d) svolgere le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto;

e) approvare il rendiconto sulle attività annuali svolte, entro 60 giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre;

f) promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

g) fornire indirizzi vincolanti volti al contenimento della spesa sia per le consulenze che

per gli oneri da spese legali;

h) presentare la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 c.c.;

i) deliberare separatamente e autonomamente in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari, della società, predisposti dal consiglio di gestione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

2. Il consiglio di sorveglianza è legittimato a impugnare con proprio autonomo atto le delibere del consiglio di gestione.

Articolo 34 - Sostituzione del consiglio di sorveglianza

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei componenti il consiglio di sorveglianza, il presidente o il vice presidente o il consigliere anziano convocano entro tre giorni l'assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo consiglio di sorveglianza.

2. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti, l'assemblea è convocata entro tre giorni dal consiglio di gestione. Fino alla ri-

costituzione dell'organo di sorveglianza il consiglio di gestione può compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione necessari e urgenti.

#### Articolo 35 - Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;

b) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;

c) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2. L'assemblea, per deliberare le autorizzazioni previste dal comma 1, è convocata senza ritardo dal consiglio di gestione.

3. Con l'avviso di convocazione sono trasmessi agli enti locali soci lo schema dell'atto proposto dal consiglio di gestione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti allegati.

4. L'assemblea può condizionare il compimento dell'atto anche all'osservanza delle prescrizio-

ni specificate nella delibera di autorizzazione.

5. Il presidente o l'amministratore delegato, ove nominato, informa gli enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti autorizzati.

6. Gli enti locali soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché la stessa adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca dei membri del consiglio di gestione.

7. Il presidente o l'amministratore delegato, ove nominato, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea adotta, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione che viene immediatamente trasmessa

agli enti locali soci. Il consiglio di sorveglianza valuta la questione in ordine ai profili della decadenza del consiglio di gestione.

8. Il consiglio di gestione, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, le ragioni degli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

#### Articolo 36 - Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto dei limiti di legge, può essere assunto dal consiglio di gestione - previo parere vincolante del consiglio di sorveglianza - con contratto a tempo determinato della durata pari a quella prevista per il consiglio di gestione o per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente in materia, nel rispetto delle norme applicabili recate tra l'altro dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 19 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, con avviso pubblico conforme alla procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa delle società per azio-

ni totalmente detenute da enti pubblici locali, tra coloro che sono in possesso dei requisiti per legge prescritti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

Al direttore generale si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese pubbliche aderenti a Federutility, suscettibile di revisione per accordo diretto tra le parti nei limiti di legge.

2. Previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al presidente del consiglio di gestione o all'amministratore delegato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono assegnati dal consiglio di gestione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al consiglio medesimo.

In tale ambito il direttore:

a) assiste il presidente del consiglio di gestione e l'amministratore delegato, ove nominato, nelle sedute del consiglio di gestione e predispone, per il tramite degli uffici, l'esecuzione delle deliberazioni;

b) coordina l'operato dei dirigenti e dei dipendenti della società ed esercita i poteri disci-

plinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e il loro organico sviluppo;

d) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti nei limiti di spesa previamente disposti dal consiglio di sorveglianza;

e) propone al consiglio di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno una nota previsionale non vincolante di gestione e di investimenti per il successivo esercizio nonché un piano pluriennale degli investimenti;

f) acquista materie prime, prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria secondo quanto determinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di gestione, congiuntamente ai responsabili dei servizi;

g) assiste il presidente del consiglio di sorveglianza alle proprie sedute e a quelle dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 37 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è

esercitata, in conformità a quanto dispone la legge, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e nominati dall'assemblea.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

#### Articolo 38 - Azione di responsabilità

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis, che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

#### Articolo 39 - Denunce ex articoli 2408 e 2409 del codice civile

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è presentata da tanti soci che rappresentino il un ventesimo del capitale sociale.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare la denuncia di gravi irregolarità al tribunale di cui all'articolo 2409, comma 1, c.c..

## TITOLO IV

### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

#### Articolo 40 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno del mese di gennaio e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, il consiglio di gestione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di sorveglianza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'organo preposto per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita al-

l'assemblea.

#### Articolo 41 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) degli stessi per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, possono con apposita deliberazione assembleare essere ripartiti fra i soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono. È possibile destinare, prioritariamente, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a aumenti di capitale e delle riserve nonchè a nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidati alla società secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

#### TITOLO V

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In ogni caso di scioglimento, a qualunque

causa esso sia dovuto, l'assemblea nomina entro dieci giorni uno o più liquidatori, determinandone i poteri, gli eventuali emolumenti e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

## TITOLO VI

### CONTROVERSIE

#### Articolo 43 - Controversie

1. Qualunque controversia fra i soci o i soci e la società, sorta in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è di competenza dell'organo giudiziario competente.

#### Articolo 44 - Foro competente

1. E' competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Articolo 45 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, la normativa e sulle società a totale partecipazione pubblica e

le leggi speciali vigenti in materia.

#### Articolo 46 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni da effettuare ai sensi del presente statuto sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale socio o ad altro indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al socio ovvero dal suo legale rappresentante.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, a richiesta degli interessati e con i relativi oneri a carico dei richiedenti, mediante altri mezzi di comunicazione ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica sono munite di firma digitale.

4. Le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione ai fini legali fa comunque fede la trasmissione degli atti di cui al comma 1.

#### Articolo 47 - Computo dei termini

1. Per il conteggio dei termini temporali previsti dal presente statuto si fa riferimento ai giorni naturali e consecutivi computati come "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, ai fini del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

#### Articolo 48 - Norma di rinvio per l'esercizio del controllo analogo

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto e nell'atto costitutivo in ordine all'esercizio del controllo analogo da parte dell'ATO e dei singoli Comuni, soci e non soci, si fa espresso rinvio all'apposito regolamento deliberato dall'Ente d'ambito e integrato dalla società nel proprio modello organizzativo e gestionale, che è parte integrante e sostanziale del presente statuto e del contratto di servizio.

2. Le competenze sull'esercizio del controllo analogo sono rimesse all'autorità individuata con apposita legge regionale.

3. Il presente statuto recepisce le disposizioni normative regionali e nazionali riguardanti il modello organizzativo e gestionale dell'affida-

mento "in house providing" di un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

4. Ai fini del controllo analogo il CAM S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 comma 5 della legge Regione Abruzzo n. 9 del 2011, del Regolamento di esecuzione n. 1 del 2013, emanato in attuazione.

FIRMATO:

ALESSANDRO PIERLEONI

MARIA TERESA LIGOZZI NOTAIO SIGILLO